



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Prot. n. 15.5/2020-045465 Gab

Milano, data del protocollo

- Al Sig. Questore di Milano
- Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano
- Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Milano
- Al Sig. Comandante della Polizia Stradale - Milano
- Al Sig. Comandante della Polizia della Città Metropolitana di Milano
- Ai Sigg. Comandanti delle Polizie Locali dei Comuni della Città Metropolitana di Milano (compreso il Capoluogo)
Loro Sedi
- e p.c.
- Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni della Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: - CONTROLLO CERTIFICAZIONI VERDI SUI LUOGHI DI LAVORO – INDICAZIONI OPERATIVE

- NUOVE PRESCRIZIONI INTRODOTTE DAL D.L. N. 139 DEL 8 OTTOBRE 2021

Il decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021, introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Si offrono qui di seguito indicazioni operative concernenti tanto gli adempimenti interni da porre in essere nei confronti di coloro che accedono alle strutture di Codesti Comandi, quanto gli obblighi in vigore per la generalità dei datori di lavoro pubblici e privati, anche ai fini delle attività di controllo di competenza delle SS.LL.

In particolare, tra le misure previste è compreso l'obbligo per tutto il personale, a decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) - ai fini dell'accesso al luogo di lavoro e conseguentemente, dello svolgimento della prestazione lavorativa - di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*) di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021, e ss.mm.ii., che costituirà requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

L'obbligo in parola **si applica** a:



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

- personale dipendente della Pubblica Amministrazione e chiunque svolge attività lavorativa nel settore privato;
- soggetti esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (ad esempio personale in somministrazione) o di formazione o di volontariato, anche sulla base di specifici contratti (ad esempio riformatori dei distributori automatici, addetti ai servizi di pulizia e così via), presso datori di lavoro pubblici e privati;
- visitatori che intendono accedere a qualunque titolo agli uffici della Pubblica Amministrazione (es. per la partecipazione a riunioni, incontri, congressi).

Le richiamate disposizioni **non** si applicano:

- ai soggetti **esenti** dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto u.s.;
- agli **utenti** dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione.

Le verifiche delle certificazioni saranno svolte, **a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di strumenti informatici**, prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, da personale all'uopo individuato.

L'avvenuto accesso del personale nei luoghi di lavoro, in violazione dei nuovi obblighi normativi, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito in legge n. 35 del 22 maggio 2020, e ss.mm.ii., stabilita in euro da 600,00 a 1.500,00.

Si definisce qui di seguito una sintesi schematica delle nuove previsioni, **valide dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021** (termine di scadenza dello stato di emergenza), distinguendo tra prescrizioni a carico dei dipendenti/lavoratori esterni/visitatori ovvero del datore di lavoro (pubblico o privato).

A) Inottemperanza da parte di PERSONALE/LAVORATORI ESTERNI/VISITATORI all'obbligo di esibire valida certificazione verde per accedere al luogo di lavoro

CONTROLLI SUL PERSONALE IN FASE DI ACCESSO E ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA		
Caso	Adempimenti conseguenti	Fonte
Al momento dell'accesso al luogo di lavoro il lavoratore non possiede ovvero – pur dichiarando di possederla – comunque non è in grado o rifiuta di esibire la certificazione verde COVID-19 ovvero è trovato in possesso di certificazione verde COVID-19 non valida, in esito alla verifica di regolarità.	<p>Impossibilità di accedere al luogo di lavoro.</p> <p>Assenza ingiustificata fino alla esibizione della certificazione verde (non possibile adibire a lavoro agile), comprese le giornate festive o non lavorative.</p> <p>Sospensione della retribuzione e degli altri compensi o emolumenti comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, compreso il trattamento contributivo, per la/le giornata/e di lavoro non prestata/e, i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.</p> <p>No conseguenze disciplinari e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p> <p>No sanzioni amministrative.</p>	<p><i>Settore pubblico:</i></p> <p>combinato disposto commi 1 e 6 dell'art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p><i>Settore privato:</i></p> <p>combinato disposto commi 1 e 7 dell'art. 9 septies del D.L. n. 52/2021.</p>



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

CONTROLLI SUL PERSONALE IN FASE DI ACCESSO E ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA		
Caso	Adempimenti conseguenti	Fonte
<p>In caso di accertamento disposto dal datore di lavoro, il lavoratore che ha già fatto ingresso nella struttura (non controllato in fase di accesso) viene trovato sprovvisto di certificazione verde COVID-19 o comunque - pur dichiarando di possederla - non è in grado o rifiuta di esibirla ovvero è trovato in possesso di certificazione verde COVID-19 non valida, in esito alla verifica di regolarità.</p>	<p>Immediata sospensione del servizio e allontanamento dal luogo di lavoro.</p> <p>Assenza ingiustificata fino alla esibizione della certificazione verde (non possibile adibire a lavoro agile), comprese le giornate festive o non lavorative.</p> <p>Sospensione della retribuzione e degli altri compensi o emolumenti comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, compreso il trattamento contributivo, per la/le giornata/e di lavoro non prestata/e. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.</p> <p>Sanzioni disciplinari, secondo i rispettivi regimi e ordinamenti.</p> <p>Sanzione pecuniaria da euro da 600 a 1.500, raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.</p>	<p><i>Settore pubblico:</i></p> <p>combinato disposto commi 1, 6, 7 e 8 dell'art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><i>Settore privato:</i></p> <p>combinato disposto commi 1, 6, 8, 9 dell'art. 9 septies del D.L. n. 52/2021.</p>
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEL PERSONALE <u>SENZA</u> ACCESSO ALLA STRUTTURA		
Caso	Adempimenti conseguenti	Fonte
<p>In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, il dipendente della P.A. comunica di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19.</p> <p>N.B.</p> <p>La predetta comunicazione, su richiesta da parte del Datore di lavoro, è da considerarsi OBBLIGATORIA con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.</p> <p>Tale ipotesi non esclude l'effettuazione dei controlli in fase di accesso ovvero all'interno della struttura sul personale ivi presente.</p>	<p>Impossibilità di accedere al luogo di lavoro.</p> <p>Assenza ingiustificata fino alla esibizione della certificazione verde (non possibile adibire a lavoro agile), comprese le giornate festive o non lavorative.</p> <p>Sospensione della retribuzione e degli altri compensi o emolumenti comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, compreso il trattamento contributivo, per la/le giornata/e di lavoro non prestata/e. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.</p> <p>Non vi sono conseguenze disciplinari e vi è diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p> <p>No sanzioni amministrative.</p>	<p><i>Settore pubblico:</i></p> <p>combinato disposto commi 1 e 6 dell'art. 9 quinquies e art. 9 octies D.L. n. 52/2021.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><i>Settore privato:</i></p> <p>combinato disposto commi 1 e 6 dell'art. 9 septies e art. 9 octies del D.L. n. 52/2021.</p>



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

ACCESSO DA PARTE DI <u>SOGGETTI ESTERNI</u> CHE SVOLGONO ATTIVITÀ LAVORATIVA/FORMAZIONE/VOLONTARIATO		
Caso	Adempimenti conseguenti	Fonti
Il soggetto esterno che svolge, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa (es. manutentori, rifornitori, corrieri, personale in somministrazione) o di formazione o di volontariato presso il datore di lavoro pubblico o privato, anche sulla base di contratti esterni, in fase di accesso ai luoghi di lavoro non possiede <i>ovvero</i> pur dichiarando di possederla – comunque non è in grado o rifiuta di esibire la certificazione verde COVID-19 <i>ovvero</i> è trovato in possesso di certificazione verde COVID-19 non valida, in esito alla verifica di regolarità.	Impossibilità di accedere al luogo di lavoro. Comunicazione formale al datore di lavoro/Agenzia di somministrazione di competenza.	<i>Settore pubblico:</i> combinato disposto commi 1 e 2 dell'art. 9 quinquies D.L. n. 52/2021. <i>Settore privato:</i> combinato disposto commi 1 e 2 dell'art. 9 septies del D.L. n. 52/2021.
Il soggetto esterno che svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (es. manutentori, rifornitori, corrieri, personale in somministrazione) o di formazione o di volontariato presso il datore di lavoro pubblico o privato, anche sulla base di contratti esterni, e che si trova già all'interno della struttura è sprovvisto <i>ovvero</i> non esibisce, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 <i>ovvero</i> – pur dichiarando di possederla – comunque non è in grado o rifiuta di esibirla <i>ovvero</i> è trovato in possesso di certificazione verde COVID-19 non valida, in esito alla verifica di regolarità.	Immediato allontanamento dal luogo di lavoro. Comunicazione formale al datore di lavoro/Agenzia di somministrazione di competenza.	<i>Settore pubblico:</i> combinato disposto commi 1 e 2 dell'art. 9 quinquies D.L. n. 52/2021. <i>Settore privato:</i> combinato disposto commi 1 e 2 dell'art. 9 septies del D.L. n. 52/2021.
ACCESSO DA PARTE DEI <u>VISITATORI ESTERNI</u>		
Caso	Adempimenti conseguenti	Fonti
Il visitatore che intende accedere a qualunque titolo (es. per la partecipazione a riunioni, incontri, congressi) non possiede <i>ovvero</i> – pur dichiarando di possederla – comunque non è in grado o rifiuta di esibire la certificazione verde COVID-19.	Impossibilità di accedere al luogo di lavoro.	<i>Settore pubblico:</i> combinato disposto commi 1 e 2 dell'art. 9 quinquies D.L. n. 52/2021. <i>Settore privato:</i> combinato disposto commi 1 e 2 dell'art. 9 septies del D.L. n. 52/2021.
Il visitatore che ha fatto accesso a qualunque titolo (es. per la partecipazione a riunioni, incontri, congressi) non possiede <i>ovvero</i> – pur dichiarando di possederla – comunque non è in grado o rifiuta di esibire la certificazione verde COVID-19.	Immediato allontanamento dal luogo di lavoro.	<i>Settore pubblico:</i> combinato disposto commi 1 e 2 dell'art. 9 quinquies D.L. n. 52/2021. <i>Settore privato:</i> combinato disposto commi 1 e 2 dell'art. 9 septies del D.L. n. 52/2021.
AVVERTENZA		
Gli UTENTI ESTERNI delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero coloro i quali si recano negli uffici per l'erogazione dei servizi che l'Amministrazione è tenuta a prestare, non devono esibire la certificazione verde.		



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

B) Inottemperanza da parte del DATORE DI LAVORO agli obblighi di verifica delle certificazioni verdi covid-19

Il datore di lavoro che non ponga in essere le attività necessarie ai fini della corretta verifica sul possesso della certificazione verde Covid-19 da parte di chi accede alla struttura, potrà incorrere nelle seguenti sanzioni:

Prescrizione	Sanzioni	Fonti
I datori di lavoro pubblici definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sul possesso di regolare certificazione da parte di tutti coloro che accedono al luogo di lavoro (fatta eccezione per i soli utenti dei servizi erogati dall'Amministrazione di riferimento), anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.	In caso di inottemperanza, il datore di lavoro incorrerà nella sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000, ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35	Datore di lavoro <i>pubblico</i> : combinato disposto commi 5 e 8 dell'art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021. * * * Datore di lavoro <i>privato</i> : combinato disposto commi 5 e 9 dell'art. 9 septies del D.L. n. 52/2021.
I datori di lavoro del personale delle Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a verificare il possesso di regolare certificazione da parte di tutti coloro che accedono al luogo di lavoro (fatta eccezione per i soli utenti dei servizi erogati dall'Amministrazione di riferimento).	In caso di inottemperanza, il datore di lavoro incorrerà nella sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000, ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35	Datore di lavoro <i>pubblico</i> : combinato disposto commi 4 e 8 dell'art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021. * * * Datore di lavoro <i>privato</i> : combinato disposto commi 5 e 9 dell'art. 9 septies del D.L. n. 52/2021.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Alla luce dei chiarimenti resi dal Governo con le linee guida allegate al DPCM 12 ottobre 2021, si indicano qui di seguito in sintesi gli adempimenti di dettaglio previsti:

Documentazione da esibire	<p>I documenti che legittimano l'accesso del personale ai luoghi di lavoro, al momento attuale possono essere <u>solamente</u> due:</p> <ul style="list-style-type: none">- la certificazione verde, in formato cartaceo ovvero digitale, (emessa per una delle tre causali note, vaccinazione, guarigione e tampone negativo) ovvero- nelle more del rilascio o dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati (in formato cartaceo o digitale) dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano:<ul style="list-style-type: none">• l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, <i>ovvero</i>• l'avvenuta guarigione da COVID-19, <i>ovvero</i>• l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare. <p>Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il Medico Competente, previa trasmissione di idonea documentazione sanitaria da parte del personale interessato, informerà i verificatori sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. A tale riguardo è necessaria l'espressa autorizzazione del dipendente interessato al Medico Competente a fornire indicazione riguardo al proprio esonero al personale verificatore.</p> <p>Si avverte che il possesso di certificazione verde non è oggetto di autocertificazione.</p> <p>In caso di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui, la circostanza verrà valutata anche ai fini della responsabilità penale.</p>
Modalità controllo	A campione tramite app VerificaC19, disponibile su tutti gli <i>store</i> .
Tempistiche del controllo	Al momento dell'accesso del dipendente/lavoratore esterno/visitatore al luogo di lavoro <i>oppure</i> durante l'esercizio della prestazione lavorativa all'interno del luogo di lavoro.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Caso di positività o di sintomatologia sospetta	<p>Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall’evento che l’ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.</p> <p>Resta inoltre fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di certificazione verde – il rispetto di tutte le istruzioni già fornite per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.</p>
Lavoro agile	<p>In base alle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri allegate non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.</p>
Personale addetto alle verifiche	<p>Il Datore di lavoro mediante separato atto individua le unità di personale a cui è delegata la verifica in ordine al possesso di certificazione verde.</p>

Accertamento e contestazione delle sanzioni pecuniarie a carico del lavoratore

La competenza per l’accertamento e la contestazione è in capo al datore di lavoro ovvero ad un suo delegato (mediante atto formale di delega).

Si premette che la sanzione pecuniaria deve essere contestata **esclusivamente** nel caso in cui il **lavoratore** venga trovato **all’interno del luogo di lavoro in assenza di valida certificazione verde** (perché sprovvisto o comunque non in grado di esibirla o nel caso rifiuti di esibirla ovvero la certificazione risulti non valida).

Non sarà pertanto comminabile tale sanzione quando il lavoratore non esibisca certificazione verde in fase di accesso ovvero comunichi al datore di lavoro di non esserne in possesso, in quanto la condotta illecita **si consuma** una volta che il lavoratore **ha fatto ingresso** nella struttura.

Con riferimento al procedimento sanzionatorio, il datore di lavoro o suo delegato adoterà il verbale di contestazione ai sensi dell’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di cui si allega un modello (v. MODELLO 1).

Decorso il termine per il pagamento della sanzione nella misura irrogata nell’atto di contestazione, in caso di mancata prova del pagamento il datore di lavoro o suo delegato dovrà trasmettere al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione un rapporto redatto ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981.

Ove il luogo di lavoro presso cui venga accertata la violazione si trovi a Milano ovvero nel territorio metropolitano milanese, il suddetto rapporto, unitamente a tutta la documentazione in possesso a supporto della sanzione irrogata, dovrà essere trasmesso dal datore di lavoro autore della contestazione a questa Prefettura secondo le seguenti istruzioni:

- inviare all’indirizzo pcc protocollo.prefmi@pec.interno.it;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

- indicare nel campo oggetto come **primo vocabolo** la parola chiave "LEGSPEC";
- inviare una pec per ciascun verbale di contestazione irrogato.

Accertamento e contestazione delle sanzioni pecuniarie a carico del datore di lavoro

L'accertamento e la contestazione seguiranno le forme consuete già adottate per le sanzioni amministrative connesse alle violazioni delle prescrizioni emergenziali (art. 4 D.L. n. 19/2020).

Per ogni indicazione di dettaglio con riferimento ai nuovi obblighi di verifica della Certificazione Verde, si rinvia alle unite Lincc guida, allegate al DPCM del 12 ottobre 2021.

Si informa altresì che sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al seguente link: <http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/13-10-2021/green-pass-e-ritorno-ufficio-le-faq-la-pubblica-amministrazione>, sono pubblicate le FAQ sul tema "Green pass e ritorno in ufficio, le Faq per la Pubblica amministrazione".

* * * * *

NUOVE PRESCRIZIONI INTRODOTTE DAL D.L. N. 139 DEL 8 OTTOBRE 2021

Si coglie l'occasione per informare che con D.L. n. 139 del 8 ottobre 2021 sono state introdotte modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, qui di seguito ricapitolate e in vigore **dall'11 ottobre 2021**:

Spettacoli aperti al pubblico

In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021 e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.

In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico.

In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure.

Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

N.B.: In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome..

Sale da ballo, discoteche e locali assimilati

In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto dei vigenti protocolli e delle linee guida.

L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021 con tracciamento dell'accesso alle strutture.

La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso.

Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

Eventi e competizioni di livello agonistico

In zona gialla, la partecipazione del pubblico :

- agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra,



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali

- agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati

è possibile esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021.

In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso.

In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso.

Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

N.B.: in zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.

Con riferimento all'adozione del provvedimento di sospensione, il D.L. n. 139/2021 ha modificato l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 52/2021, prevedendo che ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 (*spettacoli aperti al pubblico*), 1-bis (*attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati*) e 2 (*eventi e competizioni sportive*), relative a.

- capienza consentita e
- possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del d.l. n. 52/2021

si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

* * * * *

Le certificazioni verdi debbono considerarsi strumenti fondamentali per consentire l'accesso in sicurezza alle diverse attività per cui sono previste.

Esse perseguono l'obiettivo ultimo della tutela della salute pubblica scongiurando condizioni epidemiologiche tali da imporre il ripristino di misure più restrittive.

Si invitano pertanto Codeste Forze dell'Ordine a voler svolgere un'opera di verifica attenta affinché le indicazioni sopra riportate trovino puntuale attuazione.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, questo Ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità.

IL PREFETTO

(Siccone)

PREFETTURA DI MILANO TELEGRAFATO
14 OTT. 2021
ORE
PROT. N°

LOGO ENTE

**VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE
DI AVVENUTO ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO IN ASSENZA DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
AI SENSI ART. 4 D.L. 25 MARZO 2020 N. 19 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE 22 MAGGIO 2020 N.35, DEL D.L. N. 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021
E DEL D.P.C.M. 12 OTTOBRE 2021**

Verbale n. _____ del _____

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in _____ alle ore _____

il/i sottoscritto/i:

in qualità di Dirigente/verificatore di (INDICARE DENOMINAZIONE ENTE) giusta delega del datore di lavoro, con il quale è stato/sono stati incaricato/i dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 9 quinquies del D.L. 22 aprile 2021, nm. 52, ha/hanno constatato quanto segue.

TRASGRESSORE	Cognome e nome _____ <input type="checkbox"/> M / <input type="checkbox"/> F)
	nato/a a _____ in data _____
	residente a _____ in _____
	documento: _____ n. _____
	rilasciato da _____ il _____, in qualità di appartenente al personale di questa Pubblica Amministrazione.

Nel corso delle attività di verifica del regolare impiego delle certificazioni verdi in fase di accesso ai luoghi di lavoro e, conseguentemente, di esercizio della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 4 d.l. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35 e del d.l. n. 127 del 21 settembre 2021, procedeva/procedevano al controllo della persona sopra indicata (Trasgressore) constatando, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981, la seguente violazione:

<input type="checkbox"/>	Il dipendente, dopo aver fatto accesso alla struttura , è stato trovato sprovvisto di certificazione verde COVID-19, in violazione dell'art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021.
<input type="checkbox"/>	Il dipendente, dopo aver fatto accesso alla struttura, non ha esibito la certificazione verde COVID-19, in violazione dell'art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021.
<input type="checkbox"/>	Il dipendente, dopo aver fatto accesso alla struttura , ha rifiutato di esibire la certificazione verde COVID-19, in violazione dell'art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021.
<input type="checkbox"/>	Il dipendente, dopo aver fatto accesso alla struttura , è stato trovato in possesso di certificazione verde COVID-19 non valida , in esito alla verifica di regolarità effettuata mediante l'applicazione mobile resa disponibile, in linea con le prescrizioni di cui al DPCM 17 giugno 2021 e con le Linee guida allegate al DPCM 12 ottobre 2021, in violazione dell'art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021.

La condotta sopra descritta **viene sanzionata in via amministrativa** ai sensi dell'art. 9 quinquies, comma ottavo, del D.L. n. 52/2021, in relazione alle previsioni di cui ai commi 1 e 7 della medesima norma, con il **pagamento di una somma da € 600,00 a €1.500,00**.

La sanzione è **raddoppiata per reiterata violazione** della medesima disposizione.

DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE

--

LOGO ENTE

MODALIA' DI PAGAMENTO

Ai sensi [dell'art.4 del D.L. 19/2020](#) in combinato disposto con [l'art.202, commi 1,2 e 2.1 di cui al D.Lgs.285 del 30.4.1992](#) Il pagamento della suddetta somma in misura ridotta può essere effettuato tramite Bonifico Bancario sul Capo XIV, Capitolo 3560 "Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero dell'interno" PG 6 "Altre entrate di carattere straordinario", **IBAN: IT12A0100003245350014356006** intestato alla Tesoreria Centrale di Roma, indicando nella causale: Denominazione P.A. che ha elevato la contestazione - numero e data del verbale – Nome e Cognome del dipendente.

Al fine di evitare l'inoltro del rapporto **al Prefetto di (INDICARE LA PROVINCIA DEL LUOGO IN CUI È AVVENUTA LA VIOLAZIONE)**, la parte è invitata a far pervenire copia dell'avvenuto pagamento all'Ufficio procedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente verbale.

Sanzione edittale: da € 600,00 a € 1.500,00

Entro 5 gg. giorni dalla contestazione, per la somma di (ridotta del 30%):	Violazione semplice € 420,00	Violazione reiterata € 840,00
Entro 60gg.dalla contestazione, per la somma di:	Violazione semplice € 600,00	Violazione reiterata € 1.200,00

Copia del pagamento dovrà essere contestualmente inviata al/ai Verbalizzante/i ai fini dell'estinzione del procedimento.

SCRITTI DIFENSIVI

ai sensi [art. 18 legge 689/1981](#), gli interessati possono far pervenire, entro 30 gg. dalla contestazione/notificazione, scritti difensivi in carta semplice, chiedendo, altresì, di essere sentito dal Prefetto di **(INDICARE LA PROVINCIA DEL LUOGO IN CUI È AVVENUTA LA VIOLAZIONE)** o da suo delegato.

Qualora nel termine indicato nelle modalità di pagamento della sanzione questo **non sia stato effettuato** o non siano stati presentati scritti difensivi nei termini previsti, il presente verbale verrà trasmesso, ai sensi [dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#) al Prefetto di Milano, competente per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione prevista dall'art. 18 della legge n. 689/1981.

AVVERTENZE

Si dà atto che il trasgressore:

- è stato diffidato dal proseguire con l'inosservanza degli obblighi imposti dalla vigente normativa, oggetto di contestazione con il presente atto, e invitato ad interrompere immediatamente la prestazione lavorativa e a lasciare il luogo di lavoro;
- è stato avvertito che non potrà accedere alla struttura o all'Ufficio in intestazione per prestarvi l'attività lavorativa fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19;
- sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19; e, comunque, non oltre il 31 dicembre p.v.;
- per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuto alcun compenso fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario;
- le giornate di assenza ingiustificata non sono considerate utili agli effetti previdenziali, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici o per l'avanzamento.

Il presente atto, composto da n. _____ fogli, viene redatto in tre copie di cui:

- una viene consegnata al Dipendente, con valore di notifica;
- una verrà conservata agli atti dell'Ufficio procedente;
- una verrà trasmessa all'Ufficio del Personale, per gli adempimenti di competenza.

Le operazioni si sono concluse alle ore _____ del giorno _____.

Letto confermato e sottoscritto.

IL TRASGRESSORE	IL / I VERBALIZZANTE/I
<input type="checkbox"/> Si rifiuta di sottoscrivere e ne accetta copia, ritenendosi pertanto notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c. <input type="checkbox"/> Si rifiuta di sottoscrivere e di ricevere copia. L'atto verrà notificato ai sensi di legge.	